

Delibere PASM

Stato: **PUBBLICATO ATTIVO**

Pubblicazione Nr: **3266/2025**

In Pubblicazione: dal **27/5/2025** al **11/6/2025**

Repertorio Generale: **7/2025**

Data di Approvazione: **19/5/2025**

Protocollo: **98840/2025**

Titolario/Anno/Fascicolo: **10.4/2024/99**

OGGETTO: **PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL "PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI TIPO FLOATING (GALLEGGIANTE) SU LAGHI DI CAVA, DENOMINATO 'PESCHIERA', DI POTENZA PARI A 33.71 MWP, INTEGRATO CON AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CAVA, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PESCHIERA BORRAMEO"**



DELIBERA PASM

Pubblicazione Nr: 3266/2025

In Pubblicazione: dal 27/05/2025 al 11/06/2025

Repertorio Generale: 7/2025

Data Approvazione: 19/05/2025

Protocollo: 98840/2025

Titolario/Anno/Fascicolo: 10.4/2024/99

Oggetto: PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.23 DEL D.LGS 152/2006 RELATIVA AL"PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI TIPO FLOATING (GALLEGGIANTE) SU LAGHI DI CAVA, DENOMINATO 'PESCHIERA', DI POTENZA PARI A 33.71 MWP, INTEGRATO CON AUTOCONSUMO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CAVA, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO"

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 64977620116-
1768_7_Delibera_via_fotovoltaico_flottante_peschiera.pdf.p7m(8).p7m

ca17f9e6d66b9dc502659367fd170a7f2bdb1969562c3982e9f209f01cca7e58

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep. n. 7/2025

Fascicolo: 10.4\2024\99

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating (galleggiante) su laghi di cava, denominato 'Peschiera', di potenza pari a 33.71 MWP, integrato con autoconsumo a servizio dell'impianto di cava, da realizzarsi nel comune di Peschiera Borromeo". Richiedente: Rosa Rinnovabili S.r.l. [ID: 12916 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000195]. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 20 maggio 2025, alle ore 14.30, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano, in videoconferenza.

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Del Ben

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

Colombo Linda (Vice Presidente) ASSENTE Pantaleo Rosario (Vice Presidente) Aquilani Renato Bettinelli Sara Bonfadini Laura Bossi Francesco	Festa Paolo Lembo Enrico Scaccabarozzi Ilaria Segala Marco
--	---

Presiede il Presidente Daniele Del Ben, assistito dal Segretario Generale, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro. E' assente il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci del Parco Agricolo Sud, Rino Pruiti.
È presente il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che all'art. 37 comma 2 dispone che "la Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1 di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2 di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating (galleggiante) su laghi di cava, denominato 'Peschiera', di potenza pari a 33.71 MWP, integrato con autoconsumo a servizio dell'impianto di cava, da realizzarsi nel comune di Peschiera Borromeo". Richiedente: Rosa Rinnovabili S.r.l. [ID: 12916 - WEB-VIA FER-VIAVIAF00000195]. Parere di competenza del Parco Agricolo Sud Milano (Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 152/2006.

Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato "*Parco Agricolo Sud Milano*", ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 "*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*".

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*". In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX "*Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano*", di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, qualificazione e potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro-silvo-colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria. L'articolo 1, comma 5, dispone che le previsioni urbanistiche del P.T.C. del Parco siano immediatamente vincolanti per chiunque, siano recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati e sostituiscano eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute.

La l.r. 30/11/1983, n. 86 "*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*" stabilisce all'art 21, al comma 1, lettera b) che l'ente gestore *esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della Regione ed agli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco.*

In relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai caratteri ambientali e territoriali che lo caratterizzano, il Parco Agricolo Sud Milano è riconosciuto quale parco regionale agricolo di cintura metropolitana:

I parchi agricoli sono destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione e il potenziamento delle attività agro-silvo-colturali, anche orientate alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa.

I parchi di cintura metropolitana sono intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini

Inquadramento generale

La proposta di realizzazione dell'impianto fotovoltaico flottante in oggetto ricade in parte all'interno di un ambito estrattivo (ATE) e in parte all'esterno di esso ma comunque in un'area oggetto di attività estrattiva in passato e quindi classificata come cava cessata. Appare pertanto necessario inquadrare il progetto in oggetto in relazione alle attività estrattive (e di recupero ambientale) passate, presenti e future.

Con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022 Regione Lombardia ha approvato il nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano, nel quale è confermata la presenza dell'ATEg26 sebbene con confini modificati ed una superficie ridotta rispetto alla precedente fase pianificatoria.

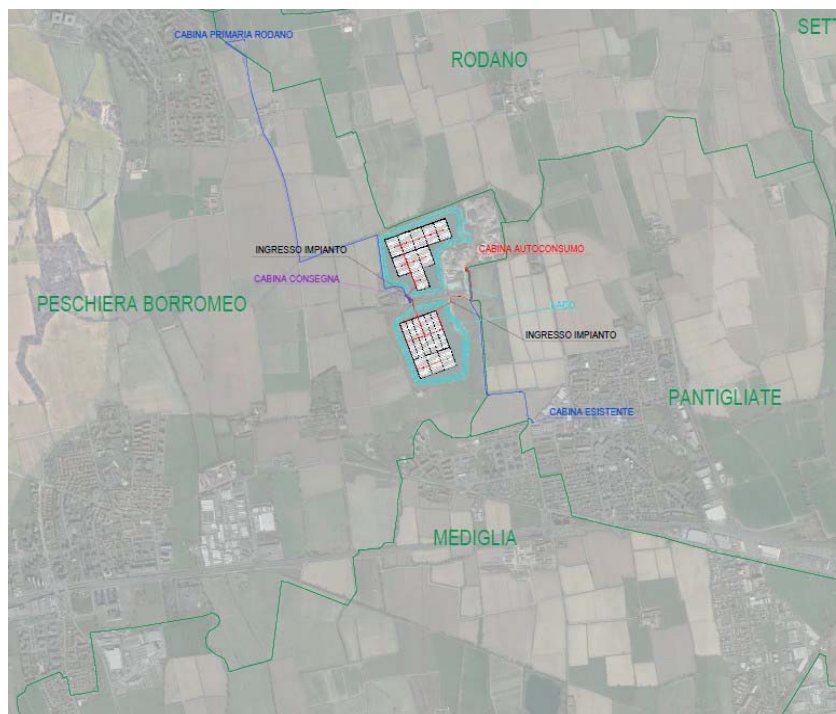
Il progetto, come si è detto interesserà sia aree inserite all'interno dell'attuale ATEg26, dove si svolgerà l'attività estrattiva, sia aree esterne all'ATE in cui l'attività estrattiva è ormai cessata e dove sono stati completati anche gli interventi di recupero ambientale.

Nell'area sia avrà pertanto la sovrapposizione e la sommatoria degli impatti ambientali derivanti dal progetto di attività estrattiva e dal progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico flottante in oggetto.

Va inoltre evidenziato che nell'ATEg26 sono presenti e continuano ad operare anche altre attività industriali impattanti: nel settore nord-est oltre agli impianti di cava sono presenti la Ditta Eureko, attiva nel trattamento e bonifica dei terreni, la Ditta Ecoasfalti, produttrice di granulare bituminoso e l'impianto di betonaggio di Holcim Aggregati Calcestruzzi.



Come si vede nell'immagine sottostante, il progetto interessa sia il bacino settentrionale, in parte interno all'ATE e in parte esterno all'ATE e ormai interamente recuperato, sia il bacino meridionale in cui l'attività estrattiva sta terminando (la nuova fase di attività prevede la realizzazione di un nuovo bacino, indicato dalla linea rossa nell'immagine soprastante, ad est di quello attuale) e dove gli interventi di recupero sono in parte terminati ed in parte in via di realizzazione.



Considerando che il progetto ricade in un ambito estrattivo, vista l'interferenza dei due progetti, si ritiene importante riassumere la scheda del Piano Cave relativa all'ATEg26, che indica una superficie dell'area estrattiva pari a Ha 29,46, un volume massimo estraibile non superiore a mc 1.500.000 ed una durata di 10 anni.

La scheda di Piano Cave da una serie di prescrizioni riguardo la destinazione finale al termine della fase di coltivazione:

recupero ad uso naturalistico/fruttivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante.

Riguardo la tipologia di recupero:

Il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore della ZSC Sorgenti della Muzzetta.

Riguardo il recupero durante la fase di coltivazione:

anticipare le opere di mascheramento lungo il perimetro esterno dell'ATE e gli interventi di recupero ambientale lungo le porzioni dell'ambito per le quali non è prevista una potenziale espansione futura di progetto nonché attuare lungo i lati Est e Sud dell'ambito, in corrispondenza dell'area di espansione verso Pantigliate, interventi mirati per la mitigazione delle polveri e del rumore, da definirsi in fase di progettazione.

Nonché, infine ulteriori prescrizioni:

- verifica con il Parco della conformità del progetto di recupero al PTC
- ricadendo l'ambito estrattivo in prossimità dell'aeroporto di Milano Linate in area di attenzione rispetto al rischio di impatto fra aeromobili e fauna selvatica, il progetto di recupero dovrà riferirsi alle Linee Guida 2018-02 ENAC
- mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di una fascia arboreo-arbustiva da realizzarsi fin dalle prime fasi di coltivazione
- interventi mitigativi e compensativi durante la coltivazione anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, volti a preservare le visuali di percezione paesaggistica e mitigare gli impatti percettivi delle aree, degli insediamenti rurali e del Castello di Peschiera Borromeo, da definirsi con il Parco Agricolo Sud Milano e i Comuni interessati
- recupero all'utilizzazione finale prevista delle aree interessate da attività estrattiva in corso e pregressa in Comune di Peschiera Borromeo entro la prima fase di coltivazione delle aree in Comune di Pantigliate
- completamento del recupero delle nuove aree in Comune di Pantigliate interessate dalle singole fasi di coltivazione durante la coltivazione della fase successiva
- recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano con tempi certi attuazione
- impianti e aree produttive da dismettere al termine dell'attività estrattiva.

La Giunta Regionale ha poi inserito ulteriori prescrizioni, sia per la coltivazione, sia per il recupero:

- Sia prestata una particolare attenzione all'inserimento paesaggistico del progetto di coltivazione, prevedendo interventi di mitigazione mediante impianti vegetali nelle fasce perimetrali dell'area, in particolare se confinanti con aree urbanizzate, con funzione fonoassorbente e di protezione visiva, al fine di non compromettere le visuali panoramiche, ponendo inoltre particolare attenzione al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante e ai caratteri storici e ambientali dell'ambito tutelato.
- Valutare, ove possibile, il recupero ad uso agricolo, anziché naturalistico.
- Prevedere la preventiva verifica dell'effettivo uso agricolo delle aree soggette ad ampliamenti, al fine di minimizzare i danni, sia in termini economici sia produttivi, alle aziende agricole interferite dalle attività del Piano, pure in riferimento agli eventuali contributi erogati dal Programma di Sviluppo Rurale e all'esistenza di vincoli pluriennali di mantenimento.

Sviluppo delle fasi procedurali

- Con nota del 01/08/2024, acquisita agli atti con prot. 143325/MASE del 01/08/2024, la Società ROSA RINNOVABILI S.R.L. ha presentato al Ministero per l'Ambiente e la sicurezza energetica istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al "*Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating (galleggiante) su laghi di cava, denominato 'Peschiera', di potenza pari a 33,71 MWP, integrato con autoconsumo a servizio dell'impianto di cava, da realizzarsi nel comune di Peschiera Borromeo*", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006.

- In data 20/08/2024, prot. 139263 il MASE ha inviato agli enti interessati “Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento, e pubblicazione documentazione”.
- Il Parco è intervenuto nel procedimento con le proprie osservazioni in data 19/9/2024, prot. n. 155727 nelle quali rilevava tra l'altro il conflitto tra il progetto in oggetto e il progetto di attività estrattiva dell'ATEg26 (nonché le previsioni del Piano cave di Città metropolitana vigente) e il cumulo degli impatti derivante dai due progetti contemporanei e insistenti sullo stesso territorio.
- A seguito delle richieste presentate dagli Enti il proponente ha trasmesso integrazioni documentali non pervenute al Parco ma recepite attraverso la nota del MASE del 27/1/2025, prot. 15580.
- In data 8/5/2025, prot 85432 è pervenuto al Parco il parere di Regione Lombardia in merito al procedimento di cui in oggetto espresso con D.G.R. n. XII/4293 del 30/4/2025;

Disciplina del PTC del Parco nei territori interessati dall'intervento

L'area, essendo in parte in un ambito estrattivo ricompreso nel Piano Cave della Città metropolitana di Milano, approvato con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022, è classificata come “**area di coltivazione cave**”, disciplinata dall'art. 45 delle norme del PTC del Parco. Dopo avere sancito che “*la prosecuzione dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni del piano cave della Provincia di Milano*”, il medesimo articolo stabilisce che il Parco si esprime riguardo alla “*destinazione finale di ciascuna area al termine delle attività e delle aree eventualmente oggetto di impiego per usi diversi in corso di escavazione, con particolare riguardo alla realizzazione di spazi di significato naturalistico e attrezzature di pubblica fruizione*.” Al Parco competono inoltre le “*prescrizioni sul recupero ambientale e paesaggistico delle aree oggetto di intervento, per la migliore armonizzazione di contesto*.”

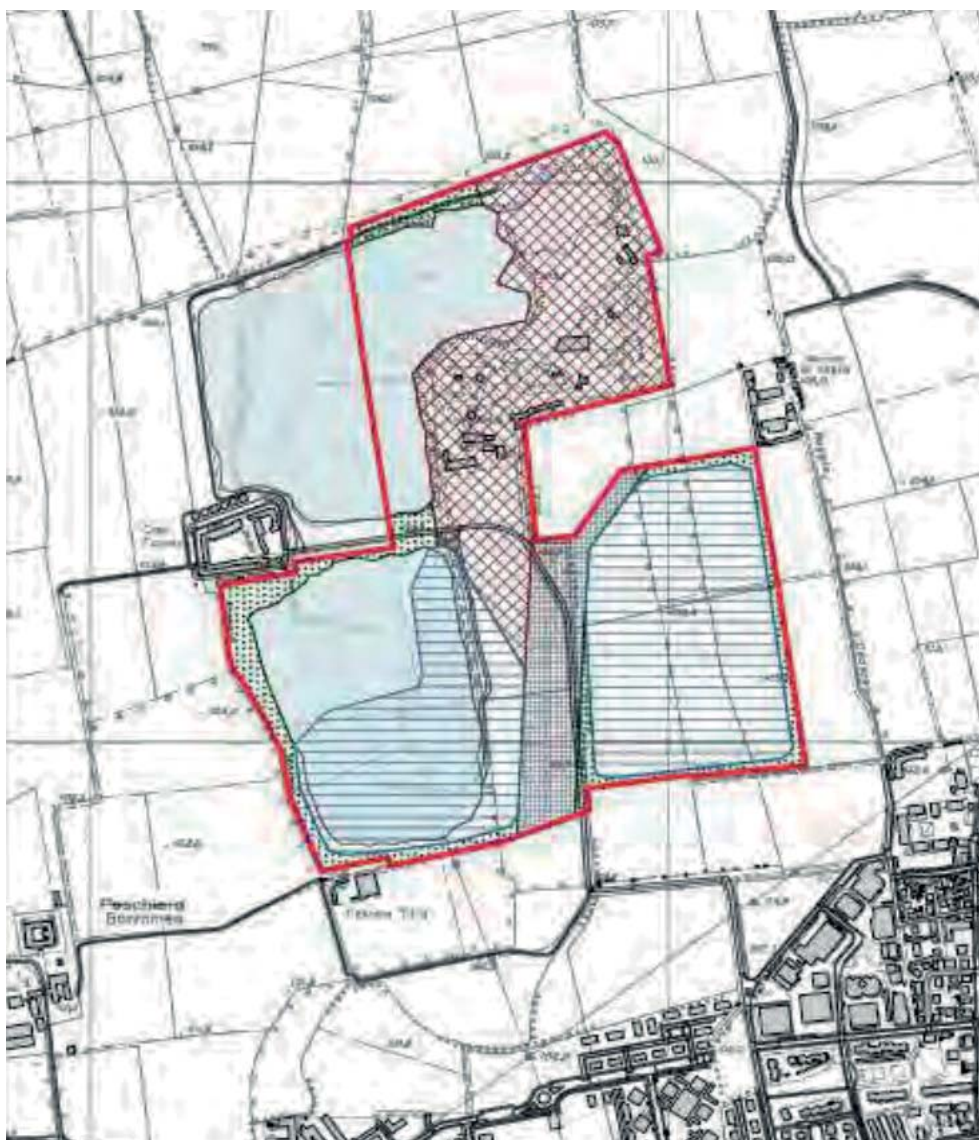
L'area è altresì interamente compresa nei “**territori agricoli di cintura metropolitana**” disciplinati dall'art. 25 delle norme del PTC del Parco e in quanto tali destinati “*all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricole - produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco*”. Relativamente ai territori di cui al presente articolo, il comma 2 lettera a) specifica che “*devono essere conservate nella loro integrità e compattezza le aree agricole, favorendone l'accorpamento e il consolidamento ed evitando quindi che interventi per nuove infrastrutture, impianti tecnologici, opere pubbliche e nuova edificazione comportino la frammentazione o la marginalizzazione di porzioni di territorio di rilevante interesse ai fini dell'esercizio delle attività agricole o della fruizione sociale del parco*”.

Parte del bacino settentrionale, oggi non più oggetto di attività estrattiva, è stato stralciato dall'Ambito Territoriale Estrattivo nel Piano Cave vigente e deve essere pertanto classificato tra le “**sub zone cave cessate**”, disciplinate dall'art. 37 del PTC del Parco. In queste zone “*l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998*”.

Il cavidotto interrato di connessione dell'impianto alla Rete Elettrica attraversa, oltre ai territori sopra citati, anche un'area classificata come “**zona di tutela e valorizzazione paesistica**”, disciplinata dall'art. 34 del PTC del Parco. Queste zone comprendono “*aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici*”.

IL cavidotto corre in fregio anche all'asta e alla testa di un fontanile e pertanto interferisce anche con le aree classificate “**fontanili e zone umide**” disciplinate dall'art. 41 del PTC del Parco. Queste zone comprendono “*i fontanili attivi esistenti e gli ambiti vegetazionali e idrogeologici connessi agli stessi e alle relative aste costituiscono zone umide il cui ecosistema complesso è contemporaneamente di alto valore naturalistico e ambientale, funzionale agli usi agricoli e tipico del paesaggio della pianura irrigua. Essi costituiscono perciò aree da sottoporre a forme di gestione finalizzate sia alla tutela del bene, sia allo studio, sia alla fruizione*”. Il comma 10 del medesimo articolo stabilisce che “*non sono ammesse attività antropiche che comportino danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, attivazione di discariche*”.

Stato attuale nei territori interessati dall'intervento



L'intero comparto territoriale dell'ATEg26 ove si realizza l'attività di scavo della F.lli Manara e dove si prevede di realizzare il progetto in oggetto, può essere così schematicamente descritto:

- A nord è presente un ampio bacino lacustre (Lago Nord), il cui lato settentrionale della sponda è lungo circa 550 m. La lunghezza da nord a sud è di circa 450 m. Tale bacino, sede in passato di attività estrattiva, è ora recuperato lungo le sponde nord, ovest e sud. Sulla sponda orientale insistono gli attuali impianti di cava. Il recupero è avvenuto mediante potenziamento della vegetazione autoctona e impianto di vegetazione palustre.
- A cavallo tra i due laghi, sul margine occidentale è presente l'agglomerato abitativo di C.na Fornace, oggi recuperato ad uso residenziale.
- A sud è presente un altro bacino di cava (Lago Sud), approssimativamente di dimensioni pari a 500m x 400 m nel quale le attività di coltivazione sono in via di esaurimento e le attività di recupero sono in fasi diverse di attuazione.
- Nel settore nord-est oltre agli impianti di cava sono presenti altre attività produttive: la Ditta Eureka attiva nel trattamento e bonifica dei terreni, la Ditta Ecoasfalti, produttrice di granulare bituminoso e l'impianto di betonaggio di Holcim Aggregati Calcestruzzi.

Il progetto di gestione produttiva, approvato dalla Città metropolitana di Milano in data 29/5/2025 con Autorizzazione RG 4419/2024 prevede il completamento degli interventi di recupero sul lago Sud e la creazione di un nuovo bacino di cava ad est del lago Sud.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi di recupero e, in generale, degli assetti vegetazionali sui due bacini estrattivi, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 13/2/2024, effettuato dai tecnici del Parco congiuntamente ai funzionari del Comune di Peschiera Borromeo, è stata redatta una relazione (prot. n. 29947 del 20/02/2024) che da atto dello stato di attuazione degli interventi di recupero ambientale:

1) *parte occidentale della sponda sud del lago sud*: gli interventi di riassetto sono molto recenti posteriori al 2020. Vista la stagione risulta impossibile determinarne il grado di riuscita e se possano essere considerati sufficienti rispetto a quanto prescritto. All'interno del lago di cava, in prossimità della sponda si trovano due manufatti galleggianti tipo bettolina o pontone.

3) *parte settentrionale della sponda ovest del lago sud e sponda nord del lago sud*: in quest'area gli interventi sono meno recenti risalendo all'inizio degli anni 2000, la copertura della vegetazione, sia verso la sponda, sia verso la recinzione, è buona. Si notano alcune piante abbattute dagli eventi atmosferici.

4) *lago nord*: a fronte della Cascina Fornace vi è un dosso in terra di cui è prevista la rimozione alla fine dell'attività estrattiva. Il resto del lago appare ben recuperato, sia nella parte oggi esterna all'ATE, sia nella parte ancora ricompresa nell'ATE. Si notano diverse piante abbattute dagli eventi atmosferici. Sulla sponda nord vi sono due punti che consentono agli agricoltori, in alcuni casi, di pompare acqua dal lago per l'irrigazione dei campi circostanti.



Descrizione dell'intervento

La caratteristica galleggiante dell'impianto fotovoltaico si determina grazie all'impiego di un sistema a zattere interconnesse meccanicamente tra di loro attraverso reticolo di passerelle calpestabili. Le zattere ospitano un sistema a falde inclinate di 12°, con orientamento simmetrico Est-Ovest, su cui sono installati i moduli fotovoltaici.

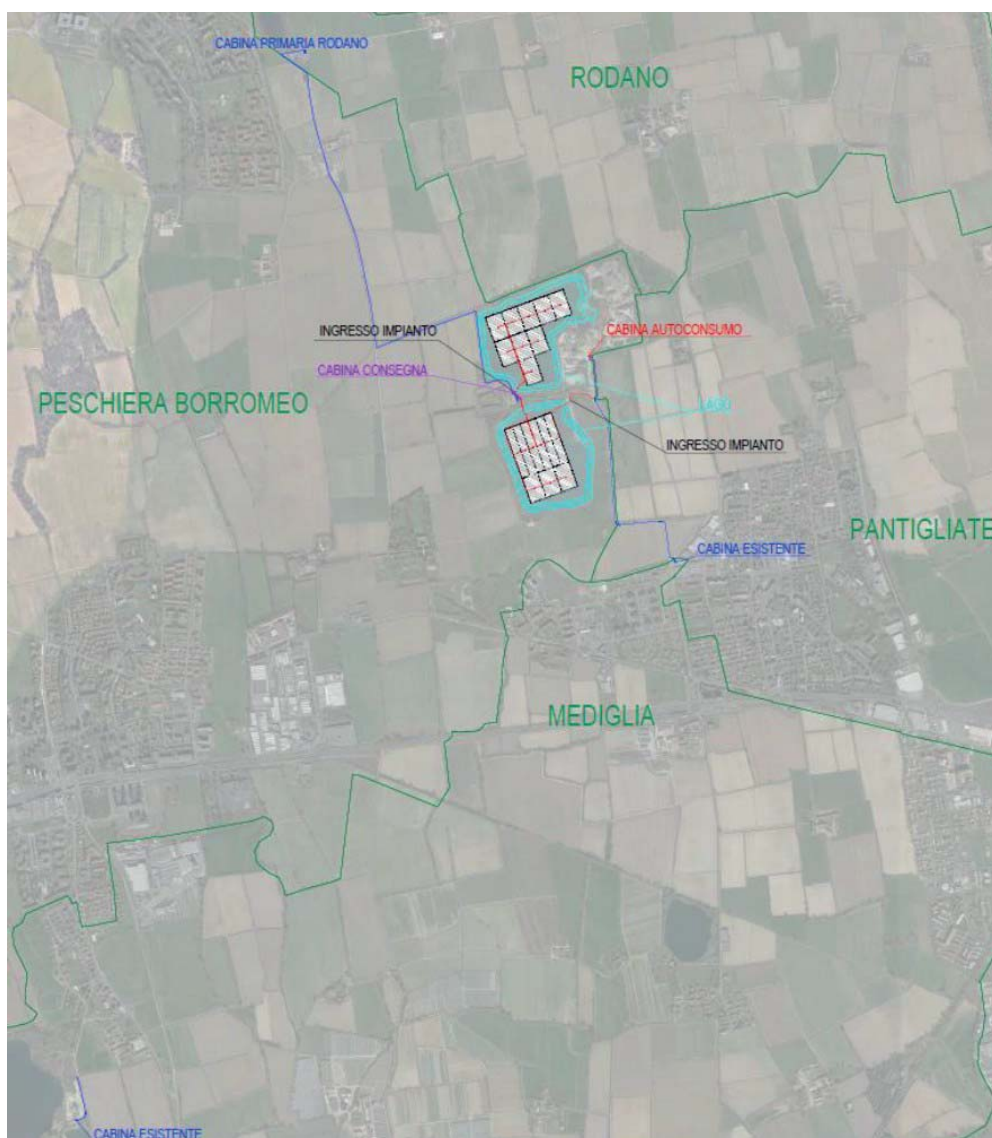
L'energia generata dai moduli fotovoltaici verrà convertita in corrente alternata dagli inverter di impianto e successivamente convogliata alle cabine di trasformazione BT/MT, nella quale l'energia elettrica sarà elevata ad un livello di tensione compatibile con l'immissione nella rete di distribuzione.

L'impianto fotovoltaico sarà connesso alla rete elettrica nazionale per una potenza elettrica in immissione rispettivamente pari a 12'600,00 kW (codice rintracciabilità 329682252) e 11'200 kW (codice rintracciabilità 329682804) e per una potenza complessiva in immissione di 23'800,00 kW. Lo schema di collegamento alla rete di distribuzione prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna, una per ogni impianto, collegata in antenna da cabina primaria AT/MT RODANO.

L'autoconsumo invece sarà connesso alla rete elettrica nazionale per una potenza elettrica in immissione pari a 1'400,00 kW. Lo schema di collegamento alla rete di distribuzione prevede il collegamento ad una cabina esistente.

L'energia generata dall'impianto flottante, composto da due sottocampi, Sottocampo A e Sottocampo B, viene raccolta tramite una rete di elettrodotti, in parte galleggianti e in parte interrati, in MT eserciti a 15 kV.

Entrambi i Sottocampi sono suddivisi rispettivamente in tre (Sottocampo A) e quattro (Sottocampo B) impianti di generazione distinti dal punto di vista elettrico (configurazione "lotto d'impianti" connessi in media tensione). Nel caso del Sottocampo B, il quarto impianto corrisponde all'autoconsumo.



La potenza nominale complessiva dell'impianto flottante, determinata dalla somma delle potenze nominali dei moduli fotovoltaici, è pari a 33'707,16 kWp (16'853,58 kWp Sottocampo A - 16'853,58 kWp Sottocampo B), di cui l'autoconsumo ha una potenza nominale pari a 1'872,62 kWp.

La potenza in immissione in rete è pari a 12'600 kW per Sottocampo A e 11'200 kW per Sottocampo B, per una potenza complessiva in immissione di 23'800 kW a cui si aggiunge la potenza di immissione dell'autoconsumo pari a 1'400 kW.

L'impianto sarà del tipo flottante in cui l'elemento base è fatto da una zattera composta da 8 oppure 18 moduli. Il layout di impianto è stato concepito come suddiviso in due lotti, Sottocampo A e Sottocampo B, a loro volta suddiviso in 9 blocchi da 192 zattere ciascuno, per un totale di 3'456 strutture e 61'848 moduli.

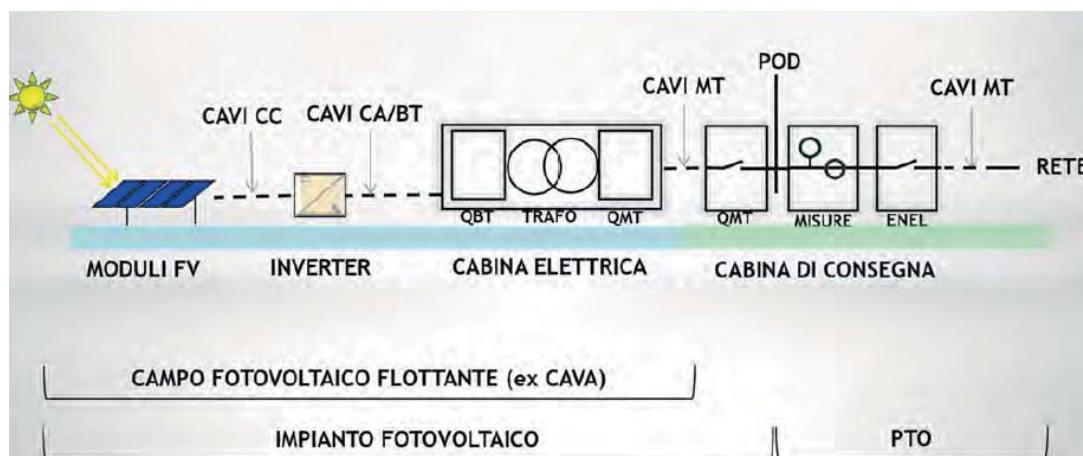
I blocchi da 192 zattere sono composti da 3'436 moduli e 8 inverter di stringa da 175 kW, con cabina di trasformazione MT/BT con trasformatore da 1600 kVA.

Tra i due laghi saranno ubicate le due cabine di consegna in MT con tre locali utente ciascuna, una per ogni Sottocampo, dotate di opportune protezioni elettriche, alla quale saranno collegate le cabine di trasformazione in configurazione radiale, in gruppi di massimo 6 MVA per ciascuna linea.

All'interno dei confini dell'impianto FV è prevista complessivamente l'installazione di 18 (9+9) cabine di trasformazione MT/BT (come detto in precedenza, posizionate anch'esse su strutture galleggianti).

Per l'impianto FV in oggetto si prevede l'utilizzo di inverter di stringa, posizionati direttamente in campo, a ciascuno dei quali saranno collegate fino ad un massimo di 16 stringhe di moduli FV, con 9 MPPT indipendenti. La scelta di utilizzare inverter multi-MPP consente di minimizzare le perdite di disaccoppiamento o mismatch massimizzando la produzione energetica, agevolando inoltre le eventuali operazioni di manutenzione/sostituzione degli inverter aumentando il tempo di disponibilità dell'impianto FV nel suo complesso.

I moduli fotovoltaici, realizzati con tecnologia bifacciale ed in silicio mono-cristallino ad elevata efficienza, saranno collegati elettricamente in serie a formare stringhe da 27 e 22 moduli e posizionati su zattere che ospitano un sistema a falde inclinate di 12°.



Al fine di assicurare la manutenzione dell'impianto, è prevista l'installazione di due moli, uno per il lago sud e uno per il lago nord. È previsto di posizionare queste strutture nelle aree designate come piazzole di manovra, come indicato nel documento grafico VIA2_TAV24_Viabilità REV.01.

I moli galleggianti utilizzati per consentire l'accesso alle barche per la manutenzione degli impianti fotovoltaici galleggianti sono progettati per offrire una piattaforma sicura e stabile per l'attracco delle imbarcazioni.



Per l'impianto FV non verrà predisposta una nuova recinzione, sia per la natura dell'impianto, sia in quanto una recinzione già esistente risulta presente in alcuni punti. Verrà predisposta una nuova recinzione per la sola area di cantiere. Al fine di garantire la non accessibilità dell'area al personale non autorizzato, esso sarà dotato di un sistema antintrusione.

Il sistema di vigilanza sarà essenzialmente costituito da videocamere di sorveglianza posizionate lungo la recinzione prevedendo una telecamera su ogni palo dedicato di altezza pari a 5m. Il sistema di vigilanza è completato da una postazione dotata di PC fisso, ubicata in uno dei tre locali utente previsti, tramite la quale sarà possibile visualizzare le video-registrazioni.

È prevista inoltre l'installazione di un sistema di Illuminazione esterna perimetrale, costituito da lampade a LED direzionali posizionate su pali, con funzione antintrusione, che si accenderà solo in caso di intrusione dall'esterno al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico.

Le cabine e gli edifici prefabbricati previsti per l'impianto FV in oggetto saranno delle seguenti tipologie: cabina di consegna e cabina utente. A fianco della Cabina di Consegna saranno ubicate tre cabine utente. Ciascuna cabina è una cabina prefabbricata con dimensioni approssimative pari a 5,77 x 2,50 x 3,26 m.

Le cabine saranno posate su apposite fondazioni in calcestruzzo tali da garantirne la stabilità, e nelle quali saranno predisposti gli opportuni cavedi e tubazioni per il passaggio dei cavi di potenza e segnale.

All'interno di una cabina utente sarà ubicata la "sala controllo" tramite la quale accedere e consultare le informazioni provenienti dallo SCADA d'impianto, nonché la "sala security" per l'accesso alle telecamere di sorveglianza ed alle relative video-registrazioni.

Al fine di garantire l'accessibilità dei mezzi di servizio per lo svolgimento delle attività di installazione verranno utilizzate le strade già presenti e, dove necessario, verrà predisposta una nuova strada per poter accedere rispettivamente alle aree di cantiere.

Per quanto riguarda invece l'accessibilità dei mezzi di servizio per lo svolgimento delle attività di manutenzione dell'impianto, verranno utilizzate, anche in questo caso, le strade e le piazzole di manovra già esistenti e verrà predisposta una nuova strada per poter accedere all'impianto sito nel lago nord.

Le strade di servizio saranno ad un'unica carreggiata e sarà assicurata la loro continua manutenzione. La larghezza delle strade viene contenuta nel minimo necessario ad assicurare il transito in sicurezza dei veicoli, e per il presente progetto è stata stabilita pari a 4 metri.

Al fine di minimizzare l'impatto sul terreno, la viabilità interna all'impianto sarà realizzata in terra battuta, con uno spessore pari a 10 cm posizionato su uno strato di pietrisco di spessore pari a 30 cm per facilitare la stabilità della stessa.



Interventi di mitigazione e recupero ambientale

Sono previste due finalità principali di intervento, quantunque largamente coincidenti sul piano pratico:

- interventi a carattere naturalistico;
- interventi a carattere paesaggistico e funzionale (mitigazione visiva).

Il fine degli interventi a carattere naturalistico è prioritariamente quello di aumentare la potenzialità biologica dell'area, in termini di ricchezza specifica sia dal punto di vista floristico che faunistico. Rimane comunque palese che nella maggior parte delle tipologie di intervento previste a carattere naturalistico e conservazionistico sia insita anche una finalità paesaggistico-funzionale, nel senso che tali interventi contribuiranno alla mitigazione visiva degli elementi fotovoltaici.

Per tutti gli interventi è previsto l'utilizzo rigoroso di specie autoctone afferenti alla serie del querceto-carpinetto, e del Salice-pioppeto.

Gli interventi proposti tengono conto delle opere a verde già realizzate ai fini del recupero del bacino di cava in esame. In tal senso gli interventi proposti sono volti ad una loro valorizzazione e implementazione in corrispondenza delle zone in cui, i rilievi eseguiti in campo, hanno evidenziato una possibile "visibilità" dei pannelli fotovoltaici.

Le esigenze di mitigazione visiva e di riqualificazione ambientale portano ad individuare alcuni schemi tipologici di vegetazione, da utilizzare a seconda delle situazioni. Tali schemi si possono riassumere nelle seguenti tipologie:

- Filari arboreo-arbustivi
- Aree boscate
- Implementazione della vegetazione spondale
- Interventi pro ittiofauna

Le siepi sono fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio (corridoi ecologici) quali ambienti unici per la vita animale e vegetale, nonché preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento.

Questa tipologia viene proposta in corrispondenza dell'area che ospiterà la cabina di progetto allo scopo di mitigare sia la visione di quest'ultima sia la visione degli impianti, rispetto all'area residenziale di Cascina Fornace. La siepe andrà a incrementare il filare di pioppi cipressini esistente, posto tra il parcheggio e la cascina

Le specie proposte: *Elaeagnus* - *Rosa canina* - *Viburnum lantana* - *Viburnum opulus*.

In associazione alle siepi è previsto l'affiancamento di filari, al fine di creare dei filari arboreo-arbustivi. Le specie identificate in via preliminare sono: *Acer campestre*, *Carpinus betulus*, *Fraxinus ornus*, *Morus nigra*, *Populus nigra*, *Tilia plataphyllos*, *Ulmus minor*, *Cornus sanguinea*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*, *Frangula alnus*, *Rubus caesius*, *Sambucus nigra*, *Viburnum opulus*.

Le principali macchie boscate proposte nel progetto in esame sono proposte in corrispondenza dell'area posta tra i due bacini (nord e sud) allo scopo di mitigare la visione della cabina di progetto, nonché la visione degli impianti, dal punto di vista posto in corrispondenza della viabilità di accesso alle residenze di Cascina Fornace. Dove è presente l'acqua e suolo umido, si propone l'uso di specie quali *Salix alba*, *Salix caprea*, *Salix purpurea*, *Salix triandra* e *Salix fragilis*, *Alnus glutinosa*, *Alnus incana* con i seguenti arbusti: *Cornus sanguinea*, *Rubus caesius*, *Frangula alnus*, *Viburnum opulus*. Nelle situazioni più asciutte invece si prevede l'impiego di: *Quercus robur*, *Ulmus minor*, *Acer campestre*, *Alnus incana*, con i seguenti arbusti: *Carpinus betulus*, *Corylus avellana*, *Euonymus europaeus*, *Malus sylvestris*.

Nelle situazioni in cui la morfologia spondale lo permette, verrà ulteriormente implementata, la vegetazione spondale già presente a seguito degli interventi di recupero ambientale già effettuati, a seconda dell'ambiente lacustre prevalente:

- nella zona stagnante, con acqua sempre presente verrà instaurato il lamineto;
- nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre, (fascia di fluttuazione della falda freatica stagionale) verrà invece impiantato il fragmiteto.

Il lamineto è dominato da *Nymphaea alba* e *Nuphar luteum*, e caratterizza la zona stagnante. Il lamineto oltre alle specie citate comprende *Utricularia vulgaris*, *Hottonia palustris*, *Sagittaria sagittifolia*. Il fragmiteto è la tipologia erbacea che prevale nelle aree di fluttuazione media della falda. La specie dominante è *Phragmites australis*.

Di seguito si riportano gli interventi proposti al fine di aumentare la diversificazione delle formazioni vegetazionali attualmente presenti in corrispondenza del perimetro del bacino di cava.

Intervento 1

Per quanto riguarda gli ambienti forestali, si propone la rimozione delle specie alloctone, con l'accorgimento di lasciare in piedi le piante che presentano cavità, nidi di picchio, fessurazioni e scortecciamenti. La rimozione di specie alloctone può permettere la creazione di piccole zone aperte all'interno del bosco che favoriscono la presenza di diverse specie di Chiroteri. Non verranno rimossi dal bosco alberi e rami morti caduti a terra o ancora in piedi se non nel caso che costituiscano seri pericoli per le persone. Verrà favorita la rinnovazione spontanea delle specie forestali autoctone con interventi selvicolturali appositi (ad esempio disetaneizzazione). Gli interventi selvicolturali saranno inoltre volti allo sviluppo del sottobosco. Per favorire la presenza di micromammiferi e di Chiroteri, sono previste zone arbustive, poste al margine esterno del bosco, di forma irregolare.

Intervento 2

Al fine di favorire la presenza di Chiroteri forestali in situazioni di bosco poco esteso o poco maturo è l'apposizione di cassette rifugio apposite per Chiroteri o la creazione di rifugi semi-naturali ottenuti con materiale derivante da tagli di specie alloctone.

Interventi di miglioramento delle condizioni ecosistemiche acquatiche

Il bacino di cava, oggetto di analisi, trattandosi di un bacino artificiale, presenta una bassa diversificazione sia lungo il bordo, sia in termini di diversificazione dei fondali. Per tale ragione, così come per altro evidenziato dalle analisi idrobiologiche eseguite, vengono previsti degli interventi volti a migliorare le condizioni ecosistemiche acquatiche del bacino.

Ad oggi sono presenti pochi siti di rifugio rappresentati unicamente dalle zone ad elevata profondità del lago, le rive risultano scoscese talvolta verticali; la stessa fascia vegetata perfluviale ed il canneto risulta in sofferenza anche a causa dell'abbassamento del livello della falda e quindi dello specchio d'acqua stesso. Risulta pertanto indispensabile intervenire attuando delle azioni di riqualificazione ecosistemica che consentano alle specie ittiche di trovare gli habitat idonei per espletare il proprio ciclo vitale e colonizzare stabilmente il sito.

L'intervento proposto riguarderà la posa di legnaie/fascine sul fondale del bacino.

**Considerazioni ulteriori e conclusive**

Sin dall'avvio della procedura VIA in oggetto il Parco, con la propria comunicazione del 19/9/2024 (prot. n. 155727), così come delimitato dal Piano Cave vigente, e pertanto ricadente in un'area classificata quale Sub zona cave cessate (art. 37) nel PTC del Parco.

L'art 37 del PTC del Parco, infatti, stabilisce che:

Nella sub zona cave cessate valgono le seguenti disposizioni:

1. Nella sub-zona cave cessate l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.

[...]

3. Per gli specchi d'acqua artificiali, di cui è ammessa l'attrezzatura di uso pubblico, salvo diverse disposizioni del piano di settore:

a) il fondale è sagomato in modo che una fascia della larghezza media non inferiore a mt. 3, lungo almeno la metà delle sponde, abbia profondità non superiore a mt. 1 per impianto di vegetazione autoctona acquatica emergente; è consentita l'apertura di strisce o corridoi nella vegetazione per gli usi del pubblico;

b) una quota continua, di almeno il 20% del totale delle sponde, sistemata come sopra, resta inaccessibile al pubblico; è vietata l'asportazione della vegetazione, salvo lo sfalcio;

c) le sponde, salvo i percorsi e gli accessi per il pubblico od altre esigenze progettuali, sono piantumate con vegetazione autoctona;

d) è comunque vietata la navigazione a motore;

e) è ammessa la recinzione dell'intero spazio attrezzato, comprese le pertinenze;

f) i regolamenti d'uso disciplinano l'accesso del pubblico e dettano le norme di comportamento da osservarsi a tutela dell'ambiente.

La comunicazione del Parco sopra citata evidenziava i diversi profili di non conformità e di conflittualità tra il progetto e la situazione di fatto dell'area:

Occorre in primo luogo osservare che l'area in cui si prevede di realizzare il progetto ricade in gran parte in un ambito estrattivo attivo che ha, un Progetto di Gestione Produttiva recentemente approvato (Autorizzazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Milano - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia, RG 4419 del 29/5/2024 "Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi degli artt. 23 e 27 – bis del d.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, relativo al Progetto di Gestione Produttiva dell'ATEg26 da realizzarsi nei comuni di Peschiera Borromeo e Pantigliate. Proponente: Società F.Ili Manara & C. srl - Rif. Silvia: VIA0041-MI") che NON prevede nulla relativamente ad impianti fotovoltaici e le cui tavole allegate al progetto, comprese quelle relative al recupero ambientale, mostrano chiaramente gli interventi di recupero effettuati e da effettuare sulle sponde, nonché bacini di cava costituiti da acque di falda completamente libere.

Vi è quindi un primo tema relativo agli impatti cumulativi sul territorio del Parco derivanti dalla sommatoria di due progetti da realizzarsi in contemporanea sul medesimo comparto, per uno dei quali è stata effettuata una Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Città metropolitana di Milano, mentre per il secondo è in corso una Valutazione di Impatto Ambientale nazionale. È del tutto evidente la necessità di un'analisi degli impatti complessivi derivanti dalla realizzazione contemporanea dei due progetti.

Relativamente al Progetto di gestione produttiva dell'ambito (denominato ATEg26 nel Piano Cave della Città metropolitana) il Parco, ha reso il proprio parere con Deliberazione n. 11/2024, che si occupa quasi esclusivamente del recupero ambientale dei tre bacini, in particolare dei due bacini già escavati e in gran parte già recuperati o in corso di recupero: quello Sud, dove l'attività estrattiva sta terminando e dove i recuperi ambientali sono in parte molto recenti, e quello Nord, non più oggetto di attività estrattiva da molto tempo e (a parte la sponda est, dove sono collocati gli impianti) già ben recuperato e per metà al di fuori del perimetro dell'ATE.

Nel parere del Parco, che si occupa, come sopra esplicitato, prevalentemente di migliorare e di gestire i recuperi già effettuati, non si fa ovviamente cenno a possibili usi alternativi dei bacini di cava in quanto nessun uso alternativo è previsto. La Deliberazione del Parco da parere favorevole al progetto di recupero così come presentato dal proponente, salvo le prescrizioni specificate nella Deliberazione del Parco.

Il progetto per la gestione produttiva dell'ambito, approvato ed esecutivo, quindi, non prevede impianti fotovoltaici, anzi prevede un progetto di recupero di tipo naturalistico. Il parere reso dal Parco è favorevole al progetto, al recupero ambientale così come previsto e introduce prescrizioni (recepiti nell'atto di approvazione) tese a migliorare alcuni aspetti del progetto di recupero e soprattutto tese ad una migliore gestione e conservazione degli interventi di recupero già effettuati a seguito delle precedenti fasi dell'attività estrattiva.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il fatto che l'Autorizzazione Dirigenziale RG 4419/2024 sostituisce anche la necessaria Autorizzazione paesaggistica, istruita sempre sulla base di elaborati progettuali che NON prevedono un impianto fotovoltaico.

Vi è quindi una conflittualità tra i due progetti (contemporanei e sovrapposti) in quanto il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico comporta anche un'evidente radicale modifica del progetto di recupero della cava, nonché delle interferenze con gli interventi di recupero già realizzati (e in parte già affermati) a seguito delle precedenti fasi dell'attività estrattiva.

Un'ulteriore discrasia si viene a creare il Piano cave della Città metropolitana di Milano (approvato da Regione Lombardia con D.C.R. n. XI/2501 del 28/06/2022) nella scheda di ambito dell'ATEg26 stabilisce che sia realizzato un "recupero ad uso naturalistico/fruitivo finalizzato alla costruzione di un paesaggio funzionale alla

connettività ambientale verso le aree circostanti tipicamente agricole e in coordinamento con gli indirizzi pianificatori dei Comuni e del Parco Agricolo Sud Milano; il recupero dovrà essere indirizzato al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione individuati per il territorio circostante."

Al di là degli interventi previsti sulle sponde, e degli effetti sul sistema naturalistico, è del tutto evidente che i due bacini (che saranno recintati) sarebbero esclusi da ogni uso fruitivo e che il recupero sarebbe invece ad uso produttivo, in contrasto con la scheda di ambito del Piano Cave.

La scheda dell'ATEg26 inoltre prevede che "Il progetto di recupero dovrà essere concordato, nelle sue modalità e tempistiche di attuazione, con il Parco Agricolo Sud Milano, ente gestore della ZSC Sorgenti della Muzzetta". Se il progetto di recupero deve essere concordato con il Parco Agricolo Sud Milano ciò vale anche, a maggior ragione, per tutti gli interventi che modificano o alterano detto progetto di recupero.

Le prescrizioni della scheda di ambito stabiliscono inoltre il: "recupero all'utilizzazione finale prevista delle aree interessate da attività estrattiva in corso e pregressa in Comune di Peschiera Borromeo entro la prima fase di coltivazione delle aree in Comune di Pantigliate" e "recupero e restituzione alla destinazione finale prevista entro il periodo di validità del Piano con tempi certi attuazione", tutte prescrizioni impossibili da realizzare nel caso di realizzazione del progetto di un impianto fotovoltaico flottante interno all'ATEg26.

Emergono quindi almeno tre profili di criticità del progetto:

- il progetto, per la parte di impianto che ricade al di fuori del perimetro dell'ambito estrattivo (ATEg26) non è conforme rispetto a quanto stabilito all'art 37 (*subzona cave cessate*) del PTC del Parco;
- il progetto non è conforme a quanto stabilito dal Piano cave vigente della Città metropolitana che prevede per l'area un recupero dell'area ad uso naturalistico-fruttivo;
- il progetto è in evidente conflitto con il progetto di gestione produttiva dell'ATEg26 che prevede una serie di interventi di recupero da effettuare, il mantenimento di quelli già effettuati e una destinazione finale in assonanza con quanto previsto dal Piano Cave

La realizzazione dell'intervento in oggetto, pertanto, non solo determinerebbe un cumulo di impatti, derivanti dalla sovrapposizione di due interventi impattanti (impianto fotovoltaico e attività estrattiva), che non sono stati valutati in nessuno dei due studi di impatto ambientale ma renderebbe impossibile realizzare gli interventi di recupero previsti dal progetto di attività estrattiva e addirittura eliminerebbe parte di quanto già realizzato.

È del tutto evidente che nessun recupero fruitivo può avvenire laddove si prevede la recinzione dell'ambito di intervento, che sarà invece trasformato in un nuovo ambito produttivo.

L'approvazione del progetto costituirebbe inoltre un'evidente contraddizione rispetto alle disposizioni che la Provincia di Milano aveva stabilito all'atto di approvazione, nonché di autorizzazione, del progetto, laddove era previsto un progetto di riassetto ambientale orientato alla riconnessione, naturalistica e fruttiva, dell'ambito di cava con il territorio circostante, progetto che verrebbe ad essere concettualmente stravolto dall'approvazione del progetto in oggetto.

La risposta del proponente alle osservazioni del Parco non fa che confermare la pertinenza delle osservazioni presentate.

In riferimento alla non conformità del progetto al PTC del Parco il proponente non contesta questo aspetto ma richiama invece la conformità rispetto a quanto stabilito dalle norme regionali (tra cui la l.r. n. 20/2021, *Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati*) e dalle norme nazionali quali il D.lgs n. 199/2021.

Anche in riferimento all'interferenza con gli interventi di recupero già effettuati il proponente conferma quanto affermato dal Parco ma le definisce "minime".

Non viene infine contestata l'affermazione del Parco riguardo all'impossibilità di destinare l'area ad uso fruitivo, limitandosi a dichiarare che *"la realizzazione dei due impianti fotovoltaici non comporterà un cambio di uso di suolo permanente (in questo caso di superficie di bacino idrico di cava), dato che i pannelli fotovoltaici flottanti, a fine vita dell'impianto (30 anni), saranno rimossi, permettendo quindi la restituzione delle aree di progetto libere da qualsiasi infrastruttura"*.

In relazione all'affermazione del Parco relativa alla non valutazione del cumulo degli impatti generato dai due progetti concomitanti il proponente rileva che *"le attività di coltivazione dell'ATEg26 interesseranno un nuovo bacino di cava che sarà collocato ad est rispetto ai due bacini di cava esistenti, in cui verranno posizionati gli impianti fotovoltaici flottanti: cosa che permette di escludere qualsiasi interferenza "diretta" tra il fotovoltaico in progetto e l'attività di coltivazione"*. Rileva poi che *"gli impianti di cava sono posti a distanze considerevoli dagli impianti fotovoltaici"*. Si tratta di due affermazioni contestabili, poiché si tratta in entrambi i casi di distanze

approssimativamente calcolabili tra i 200 e i 600 metri, pertanto è da ritenersi pacifico che vi sarà un cumulo degli impatti.

Un ulteriore elemento di criticità è poi rappresentato dagli interventi di mitigazione che appaiono del tutto inadeguati. Si evidenzia anche che non è stata data alcuna risposta rispetto all'osservazione del Parco che segnalava che *“nel sito di codesto Ministero l'elaborato denominato “VIA2 REL17 Quadro Economico” non risulta presente.* Pertanto non è possibile quantificare l'impegno economico del proponente per gli interventi di mitigazione. L'esame della proposta progettuale consente comunque di affermare che si tratta di un impegno risibile, che si traduce in proposte progettuali di portata molto ridotta.

Gli interventi proposti inoltre prevedono di effettuare prevalentemente interventi su aree già recuperate, dove, come è stato accertato dal Parco, gli interventi sono stati già realizzati dalla società che esercita l'attività estrattiva e si caratterizzano in gran parte per un buon grado di affermazione. Se è vero che le aree recuperate spesso si caratterizzano per un basso livello di disetaneità e per la penetrazione di specie alloctone, si ritiene che il disturbo creato dalla realizzazione degli interventi previsti possa superare gli eventuali vantaggi creati dalla realizzazione degli interventi stessi. In buona sostanza in molti casi l'opzione zero (relativamente agli interventi di mitigazione) sarebbe probabilmente preferibile alla realizzazione dell'intervento stesso.

La completa inadeguatezza, sia dal punto di vista quantitativo, sia da quello qualitativo, degli interventi di mitigazione proposti costituisce un ulteriore rilevante elemento di negatività del progetto.

Pertanto, valutata la documentazione progettuale in relazione al PTC del Parco, in relazione alla non conformità al PTC del Parco, all'interferenza con quanto previsto dal Piano Cave e dal progetto di gestione produttiva dell'ATEg26, nonché in relazione agli impatti ambientali, considerata inoltre l'assenza di interventi di compensazione ambientale e la ridotta rilevanza degli interventi di mitigazione, si propone di esprimere **parere non favorevole** in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating (galleggiante) su laghi di cava, denominato ‘Peschiera’, di potenza pari a 33.71 MWP, integrato con autoconsumo a servizio dell'impianto di cava, da realizzarsi nel comune di Peschiera Borromeo”.

Come sopra esplicitato la non conformità al PTC del Parco è relativa a quella parte di progetto ricadente nelle aree esterne al perimetro dell'ATEg26.

Si ritiene pertanto che il parere non favorevole potrebbe essere superato presentando un progetto di realizzazione di un impianto floating ricadente esclusivamente all'interno del perimetro dell'ATEg26 e corredato da un adeguato progetto di compensazione (ai sensi dell'Allegato 2 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 3 settembre 2010) concordato con il Parco.

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 "Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio" del PIAO.

Data 19/5/2025

Referente istruttoria: Dott. Piercarlo Marletta

Il Direttore *ad interim* del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la L. 07/08/1990, n. 241 *“Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.*;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e s.m.i.*;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 13/12/2022, n. 29 *“Modifiche al Titolo I, Capo XX, Sezione I, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi), recante la disciplina del Parco Agricolo Sud Milano”*;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio” e s.m.i.*;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Richiamato l'art. 1 comma 47 della L. n. 56 del 2014, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana che all'art. 37 comma 2) dispone: *“La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud”*

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991
- gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

Considerato che il presente atto non ha riflessi finanziari e che pertanto non necessita, sotto tale profilo, del parere ex art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 20/05/2025, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l'intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 10, contrari // , astenuti // , espressi nei modi legge;

DELIBERA

- 1 di prendere atto dei contenuti della Relazione tecnica del Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
- 2 di esprimere **parere non favorevole** in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di un impianto fotovoltaico di tipo floating (galleggiante) su laghi di cava, denominato ‘Peschiera’, di potenza pari a 33.71 MWP, integrato con autoconsumo a servizio dell’impianto di cava, da realizzarsi nel comune di Peschiera Borromeo”.
Come sopra esplicitato la non conformità al PTC del Parco è relativa a quella parte di progetto ricadente nelle aree esterne al perimetro dell’ATEg26. Si ritiene pertanto che il parere non favorevole potrebbe essere superato presentando un progetto di realizzazione di un impianto floating ricadente esclusivamente all’interno del perimetro dell’ATEg26 e corredato da un adeguato progetto di compensazione (ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 3 settembre 2010) concordato con il Parco.
- 3 di demandare al Direttore ad interim del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
- 5 di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 6 di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dalla tabella contenuta nel paragrafo 2.3.5 “Attività a rischio corruzione: mappatura dei processi, identificazione e valutazione del rischio” del PIAO.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO

- rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’ente;
- visto l’art. 134 – IV comma – del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli 10 , contrari //, astenuti // , espressi nei modi legge.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*
20/05/2025**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ
CONTABILE**(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*
20/05/2025**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE

Dott. Emilio De Vita *(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*
20/05/2025**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)☐ Favorevole☐ ContrarioIL DIRETTORE DIPARTIMENTO
RAGIONERIA GENERALE
dott. Ermanno Matassi

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Daniele Del Ben

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005)*

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, lì _____ Firma _____

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio Sebastiano Purcaro

*(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs.82/2005)*

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, lì _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO